

UNIONEDILI CONFAPI ANIEM  
API NOVARA VCO VERCELLI

F.I.L.C.A.-CISL – P.O.  
F.I.L.L.E.A.-CGIL – No-VCO  
Fe.N.E.A.L.-UIL – No

## **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

**per i lavoratori appartenenti  
alla Piccola e Media Industria Edile  
della Provincia di Novara**

**23 novembre 2016**



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a signature on the far right with the number 1 below it.

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 novembre 2016, in Novara, presso la sede dell'Associazione della Piccola e Media Industria di Novara , Verbanò, Cusio, Ossola e Vercelli

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI (Unione Imprenditori Edili dell'A.P.I. Novara V.C.O. e Vercelli) rappresentata dal Sig. Davide Bellè, Presidente dell'Unione, assistito da Michel Malacarne e da Stefano Ottaviani, funzionari dell'A.P.I.

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Edoardo Pace e dal Sig. Marco Del Boca
- la F.I.L.C.A. - CISL del Piemonte Orientale, rappresentata dal Segretario, Sig. Sergio Marani e dal Sig. Piero Tarizzo
- la F.I.L.L.E.A. - CGIL di Novara e del Verbanò Cusio Ossola, rappresentata dal Segretario, Sig. Luca Bartolini e dai Sigg. Fabio Ferrando e Mauro Mossina

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.


E' presente una delegazione di lavoratori

Le parti

visto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 novembre 2014 ed in particolare gli articoli 12 e 39, nonché l'Accordo interconfederale provinciale del 10 novembre 2016;

hanno stipulato

il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem operanti nella Provincia di Novara.



2

**ART. 1**  
**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

Con decorrenza 1° novembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 39 dell'Accordo 12 novembre 2014 di rinnovo del CCNL 12 maggio 2010, per i dipendenti delle aziende edili della provincia di Novara aderenti ad CONFAPI-ANIEM, le parti convengono sulla vigenza dell'Elemento variabile della retribuzione (di seguito E.v.r.) fino al 31 dicembre 2019.

L'E.v.r. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 39 del predetto Accordo.

Nel rispetto di quanto previsto dai sopracitati articoli dell'Accordo 12 novembre 2016, l'E.v.r. viene stabilito nella misura dell' **4,00%** dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo nazionale, 12 novembre 2014.

Assume, per tanto, i seguenti valori:

<b>E.v.r. Mensile</b>	
Livello	Euro
7°	<b>67,68</b>
6°	<b>60,91</b>
5°	<b>50,76</b>
4°	<b>47,37</b>
3°	<b>43,99</b>
2°	<b>39,59</b>
1°	<b>33,84</b>


<b>E.v.r. Orario</b>	
Livello	Euro
4°	<b>0,27381</b>
3°	<b>0,25428</b>
2°	<b>0,22884</b>
1°	<b>0,19560</b>

I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:

- Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara;
- Monte salari denunciati alla Cassa Edile di Novara;
- Ore di lavoro effettivo denunciate in Cassa Edile di Novara, senza alcuna valutazione delle incidenze delle more di cassa integrazione per mancanza lavoro;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati nella Provincia di Novara forniti dall'Osservatorio della Regione Piemonte dei contratti pubblici

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Per l'anno 2016 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2015, 2014, 2013 sui parametri del triennio 2014, 2013, 2012;

  
3

Per l'anno 2017 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2016, 2015, 2014 sui parametri del triennio 2015, 2014, 2013;

Per l'anno 2018 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2017, 2016, 2015 sui parametri del triennio 2016, 2015, 2014.

Per l'anno 2019 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2018, 2017, 2016 sui parametri del triennio 2017, 2016, 2015.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura del 30% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura del 60% dei valori come sopra individuati; nel caso di tre indicatori pari o positivi, sarà riconosciuto nella misura dell'85% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza dei valori come sopra individuati.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM per un esame congiunto, nonché all'Ente Paritetico Territoriale in modo da permettere la verifica) l'E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto nell'ammontare del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno essere stabiliti periodi diversi per la sua erogazione.

L'E.v.r. sarà erogato in quote mensili.

L'EVR in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività nel territorio, e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come determinato nel presente contratto, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività.

Per tutto quanto non disciplinato e previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dal citato articolo 39 del CCNL 14 novembre 2014 .

#### NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore (operai) e il premio di produzione (impiegati) restano ferme nelle cifre in atto indicate nell' Accordo territoriale del 20 dicembre 2012.


### **ART. 3** **MENSA**

#### **A) Parziale rimborso**

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, una somma giornaliera di Euro 6,45 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

#### **B) Indennità sostitutiva**

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, some appearing as simple initials or names, others as more elaborate flourishes.

Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° novembre 2016, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 5,28 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 114,00 (5,28/8\*173) per il personale impiegatizio.

Tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non sono soggette ad alcuna percentuale di maggiorazione contrattuale, non rientrano nella base di calcolo di ogni e qualsiasi istituto di legge e di contratto (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.) né saranno utili per la costituzione del Tfr.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" e' stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui ai precedenti accordi territoriali.

#### **ART. 4** **TRASFERTA IMPIEGATI**

I lavoratori con inquadramento impiegatizio, in caso di trasferta con utilizzo del proprio mezzo e per espressa richiesta del datore di lavoro, è previsto il rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15.000 km.

#### **ART. 5** **TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA**

Ferme restando le ipotesi già regolamentate dal CCNL le parti confermano, per la vigenza del presente Accordo, l'applicazione di una prestazione - a carico della Cassa Edile di Novara e a favore degli operai iscritti alla stessa Cassa - consistente nel trattamento di malattia al 100%, nel periodo di carenza, totale o parziale, per il primo evento integrabile per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

La prestazione sarà erogata dall'impresa al lavoratore nel mese di riferimento dell'evento.

L'impresa potrà ottenere il rimborso della prestazione da parte della Cassa Edile a condizione che sia in regola con i versamenti e abbia indicato nella denuncia telematica mensile l'importo anticipato, comprovato dal certificato medico e dalla busta paga del lavoratore interessato.

La prestazione sarà finanziata attingendo, sino ad esaurimento, dagli avanzi risultanti dal conto degli assegni emessi e non riscossi entro i termini di prescrizione legale.

Se nel corso di vigenza del presente accordo il CCNL modificherà la disciplina della carenza malattia, in senso equivalente o più favorevole, la prestazione sarà sostituita con effetto dal primo periodo di paga utile dal trattamento convenuto in sede nazionale.

#### **ART. 6** **REPERIBILITA'**

Nell'eventualità che fosse richiesta ai lavoratori la reperibilità al di fuori del loro normale orario di lavoro, con decorrenza dal 1° novembre 2016, sarà riconosciuta un'indennità giornaliera di Euro 6,50.

Nel caso di eventuali accordi aziendali di miglior favore detta indennità di reperibilità non verrà erogata.



5

## ART. 7

### FERIE

Le parti convengono che a fronte del godimento di eventuali ferie individuali queste dovranno necessariamente precedute da richiesta scritta del lavoratore, come da modello allegato al presente accordo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi.

A seguito di suddetta richiesta il datore di lavoro darà riscontro entro i successivi 5 giorni lavorativi.

In mancanza di riscontro nel termine sopra indicato la richiesta si riterrà respinta.

## ART. 9

### FINANZIAMENTO E ATTIVITA' DEL R.L.S.T.

Le parti, visti

- l'Accordo della Commissione Interassociativa in data 27 febbraio 2007,
- il "Regolamento territoriale attuativo degli Accordi Provinciali sul Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori in data 27 luglio 2007,
- l'Accordo della Commissione Interassociativa in data 30 settembre 2009, con particolare riferimento alla clausola n. 2 in tema di finanziamento dell'attività dei RLST;

annullano e sostituiscono quanto pattuito nell'Accordo 30 settembre 2009, clausola n. 2, di cui al precedente punto c) e, tenuto conto dell'andamento, delle esigenze e delle peculiarità del settore edile, convengono di ridefinire, in via forfetaria e per il periodo di vigenza 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, l'importo del finanziamento dell'attività dei RLST in 30.000,00 Euro per ciascun rappresentante e così complessivamente in 90.000,00 Euro. Per la parte eventualmente non coperta dalla contribuzione ordinaria (0,18%) si attingerà dagli avanzi del Fondo Gestione Sicurezza risultanti a bilancio sino a capienza degli stessi. Fermo restando quanto previsto nel citato Accordo in ordine al rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di erogazione del contributo al finanziamento in capo alle Organizzazioni sindacali.

Tenuto altresì conto dell'intenzione comune di rafforzare il ruolo dei RLST nonché di rendere sempre più efficiente e qualificata la loro attività, le parti convengono di definire entro il 30 aprile 2017 un regolamento dell'attività degli stessi RLST - e il relativo finanziamento - che preveda, tra l'altro, l'utilizzo di adeguati supporti informatici e una maggiore sinergia con gli Enti paritetici della provincia di Novara.

## ART. 10

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

**Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile** - Le parti, tenuto conto della possibilità di utilizzare le riserve esistenti nel Fondo APE ordinaria costituito presso la Cassa Edile di Novara fino a esaurimento delle stesse, confermano l'aliquota di finanziamento del Fondo Nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) nella misura del 2,90%, in luogo della percentuale del 3,80 % indicata dall' Accordo del 26 maggio 2016 fatto a livello nazionale che riprende il precedente accordo del 15 settembre 2015 sottoscritto in seno al Comitato della Bilateralità.

**Fondo Gestione Cassa Edile** - Le parti, tenuto altresì conto di quanto previsto dagli accordi nazionali, con decorrenza dal periodo di paga di novembre 2016 convengono che il contributo al

Fondo Gestione della Cassa Edile di Novara sarà versato nella misura del 2,50% , di cui 2,08 % a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori.

**Aliquota di finanziamento S.E.N.For.S.** - Le parti si impegnano a rivedere l'aliquota di finanziamento S.E.N.For.S. entro il 30 aprile 2017.

**ART.11**

**CLAUSULA DI SALVAGUARDIA**

Per quanto non espressamente modificato resta in vigore quanto precedentemente concordato negli accordi integrativi precedenti.

**ART. 12**

**DECORRENZA E DURATA**

Salvo quanto diversamente disposto dall'Art. 5 del presente contratto e per singole norme e/o istituti contrattuali, il presente contratto, valevole per la Provincia di Novara, sarà in vigore dal 1° novembre 2016 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019; ferme restando, per la scadenza, diverse disposizioni previste dagli accordi nazionali sottoscritti dalle competenti associazioni nazionali di categoria.

In mancanza di disdetta di una delle Parti, con lettera raccomandata A.R. da recapitare tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro.


Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI

p. FILCA-CISL

p. FILLEA-CGIL

p. FENEAL-UIL



### MODELLO DI RICHIESTA DI FERIE

Con il presente scritto chiedo di usufruire di ... giorni di ferie, dal ... al ....

La presente richiesta sarà restituita , in caso di accoglimento, entro 5 giorni lavorativi.

Data,

Firma del lavoratore

